



legale in via Sicilia n. 50, 00187 Roma, in persona dell'amministratore unico dott. Alessandro D'Antonio, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re Umberto n. 96 presso lo studio dell'Avv. Luigi Riccio (C.F. RCCLGU60E13L219B; PEC: luigiriccio@pec.ordineavvocatitorino.it; FAX: 011.5083550) che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti conferito con procura in calce ricorso ex art. 702 bis del 23 marzo 2021

**-APPELLATA-**

**OGGETTO: Contratti bancari**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PITAGORA S.P.A.**

Voglia l'Ecc.ma Corte adita:

- respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
- previe le declaratorie del caso;

IN VIA PRINCIPALE:

in riforma dell'ordinanza pronunciata il 20 luglio 2021 dal Tribunale Ordinario di Torino, Prima Sezione Civile, *inter partes*, nel procedimento R.G. n. 7638/2021, pubblicata e comunicata il 21 luglio 2021, notificata in data 23 luglio 2021:

- dichiarare che nulla è dovuto da Pitagora S.p.A. a CONSERF S.R.L., in qualità di rappresentante sostanziale della signora [REDACTED], in relazione ai contratti di mutuo con cessione del quinto dello stipendio per cui è causa;
- in ogni caso, respingersi le domande di CONSERF S.R.L., in qualità di rappresentante sostanziale della signora [REDACTED], proposte in primo grado, perché infondate in fatto ed in diritto.

IN SUBORDINE:

per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte dovesse comunque ritenere accertato il superamento del tasso soglia, in parziale riforma dell'ordinanza pronunciata il 20 luglio 2021 dal Tribunale Ordinario di Torino, Prima Sezione Civile, *inter partes*, nel procedimento R.G. n. 7638/2021, pubblicata e comunicata il 21 luglio 2021, notificata in data 23 luglio 2021:

- dichiarare tenuta Pitagora S.p.A. alla corresponsione in favore di



CONSERF S.R.L., in qualità di rappresentante sostanziale della signora [REDACTED], soltanto della differenza fra gli interessi pattuiti e quelli non maturati e già rimborsati in sede di estinzione e, di conseguenza, condannare CONSERF S.R.L., in qualità di rappresentante sostanziale della signora [REDACTED], alla restituzione delle maggiori somme ricevute, con gli interessi legali dalla data del pagamento.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio, nonché successivi all'emananda sentenza, conseguenti ed accessori, oltre maggiorazione 15%, C.P.A. e I.V.A.;
- con condanna della parte appellata alla restituzione di tutte le somme che eventualmente Pitagora S.p.A. sia stata nel frattempo costretta a corrispondere, oltre gli interessi dalla data del pagamento.

**CONSERF S.R.L.**

Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, contrariis reiectis

IN VIA PRELIMINARE

- DICHIARARE inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis l'appello proposto da controparte, per le ragioni indicate in atti

NEL MERITO

RESPINGERE l'appello proposto da Pitagora spa, in quanto infondato per i motivi in atti e conseguentemente confermare l'ordinanza del Tribunale di Torino n.7986/2021 del 20/07/2021, pubblicata il 21/07/2021

CONDANNARE parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, anche in relazione alla fase inibitoria, ovvero onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa da corrispondersi al sottoscritto procuratore anticipatario.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**IN FATTO**

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 9.04.2021 Conserf S.r.l. quale rappresentante sostanziale della sig.ra [REDACTED] citava in giudizio avanti al Tribunale di Torino la società Pitagora S.p.a. allegando che la sig.ra



██████ aveva stipulato con la società convenuta due contratti di finanziamento con garanzia della cessione del quinto dello stipendio, il primo con numero di protocollo 109120 in data 3.06.2009 (estinto anticipatamente il 31.10.2016 alla rata n. 86) e il secondo con numero 122201 in data 15.12.2009 giunto alla sua naturale scadenza del 15.12.2019; la ricorrente lamentava l'usurarietà dei finanziamenti, atteso che il TEG dei contratti era superiore al tasso soglia d'usura relativo al trimestre di stipula dovendovi includere i costi delle polizze *credit protection insurance*.

Chiedeva conseguentemente di dichiarare nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti la pattuizione degli interessi del finanziamento e degli altri ulteriori oneri e di condannare la convenuta alla restituzione di quanto corrisposto dalla sig. ██████ a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi ed ogni altro eventuale onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite per rimborso del capitale mutuato e così in totale euro 17.429,04 (o veriora somma meglio vista dal Tribunale), con interessi e rivalutazione come da perizia di parte che produceva.

Si costituiva Pitagora S.p.a. la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie atteso che il costo dell'assicurazione, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia vigenti al momento di sottoscrizione del contratto, non era da includere nel TEG.

2. Con **ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 20.07.2021** (comunicata dalla cancelleria il 21.07.2021 e notificata il 23.07.2021) il Tribunale di Torino dichiarava l'usurarietà del contratto di finanziamento oggetto di causa e la conseguente sua gratuità e per l'effetto condannava Pitagora S.p.a. a pagare a favore di Conserf S.r.l. quale rappresentante sostanziale di ██████, la somma di euro 17.429,04 oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo effettivo, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.235,00 a titolo di compenso e in euro 145,50 a titolo di esposti, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge e successive occorrenze, e oltre euro 1.200,00 + IVA a titolo di rimborso delle spese di CTP, con distrazione a favore dell'Avv. Luigi Riccio che si era dichiarato antistatario.



3. Con atto di citazione notificato il 28.07.2021 Pitagora spa proponeva **appello** concludendo come in premessa; con ricorso 30.07.2021 instava ex art. 283 e 351 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, istanza sulla quale si pronunciava la Corte Sezione Feriele con ordinanza 24.08.2021 respingendola.

In data 12.10.2021 si costituiva parte appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito, con condanna di controparte alle spese di lite del grado comprensive della fase inibitoria.

In esito alla prima udienza di comparizione del 7.12.2021 -che si teneva mediante trattazione scritta in ossequio alla normativa emergenziale per la prevenzione della diffusione del Covid-19- con ordinanza 9.12.2021 la Corte, ritenuto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. non era ammissibile ai sensi dell'art. 348 bis comma 2 lett. b) c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 15.11.2022 ore 10,00 della quale successivamente veniva disposta la trattazione scritta.

Con ordinanza 15.11.2022 la Corte, viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 13.01.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

## **IN DIRITTO**

1. Il **Tribunale** accoglieva la domanda ritenendo che i contratti di finanziamento oggetto di giudizio avevano un contenuto usurario in quanto il TEG pattuito superava, già al momento della pattuizione, il tasso soglia all'epoca vigente e, pertanto, ex art. 1815, co. 2, c.c. la relativa clausola era nulla e i finanziamenti dovevano ritenersi gratuiti.

In particolare, il Tribunale condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (Cass. 17466/2020; Cass. 22458/2018; Cass. 8806/2017), riteneva che il costo relativo all'assicurazione dovesse essere computato nel TEG e fosse rilevante al fine dell'accertamento dell'usurarietà del contratto, atteso che l'assicurazione era stata contestuale all'erogazione



del mutuo, era menzionata nei contratti di finanziamento tra la sig. [REDACTED] e Pitagora s. p.a., che ne era la beneficiaria, e la convenuta non aveva fornito prova contraria circa il collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito.

Il Tribunale, inoltre, riteneva che non avessero rilievo le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento (che non computavano il costo dell'assicurazione, a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010), osservando che le stesse non erano dettate al fine di indicare come dovesse essere conteggiato in generale il TEG, ma erano rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM e, quindi, non erano suscettibili di derogare alle previsioni di cui all'art. 644 c.p.

Richiamava per condividerla la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui nella verifica del rispetto delle soglie di usura nel contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio deve esser considerato anche il costo delle polizze assicurative obbligatorie per legge (Corte d'Appello di Torino n. 1388/2019; Corte d'Appello di Milano n. 3283 del 17.07.2013 e n. 1070 del 14.03.2014; Trib. Torino, sent. Rg n. 18382/17; Corte di Appello di Torino n.22/2021 del 12/01/2021; Corte Appello di Torino n. 1144/2020; Corte di Appello di Milano, 11.02.2021 RG n. 2944/2019; Cassazione 24.9.2018 n. 22458 e 20.8.2020 n. 17466).

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. il contratto di mutuo si trasformava da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante, atteso che *la norma va interpretata - anche alla luce del complessivo articolato normativo di cui alla legge 108/1996 - nel senso che il mutuo da oneroso diviene gratuito e quindi nulla è più dovuto se non la restituzione del solo capitale erogato (oltre alle tasse ed alle imposte, che non rilevano a fini usurari); - che, dunque, la conseguenza della pattuizione di interessi usurari ai sensi del complessivo articolato normativo derivante dal combinato disposto delle norme modificate con la legge 108/1996 (fra cui l'articolo 644 del c.p. e l'articolo 1815 del c.c.) è l'applicazione di una sanzione civilistica - in ragione dell'intervenuta violazione di norme imperative - in forza della quale è dovuta la sola restituzione del capitale erogato, in modo da annullare tutti i vantaggi e le remunerazioni conseguite dall'intermediario.*



2. Con il **primo motivo di appello**, Pitagora spa censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui esclude efficacia normativa alle Istruzioni della Banca d'Italia, vigenti al tempo della stipula dei contratti di finanziamento, per il calcolo del TEG.

L'appellante deduce in particolare (i) che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le *Istruzioni* della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate e sono, perciò, cogenti e vincolanti; (ii) che nel caso di specie le *Istruzioni* della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione dei contratti per cui è causa (Istruzioni del 29 marzo 2006 e istruzioni del 29 agosto 2009 con particolare riferimento al periodo transitorio tra il 1°.07.2009 e il 31.12.2009) stabilivano l'esclusione, dagli oneri rilevanti per la determinazione del tasso soglia usurario, del premio della polizza assicurativa obbligatoria *ex art.* 54 D.P.R. n. 180/1950; (iii) che quindi Pitagora spa si era sempre correttamente attenuta a quanto disposto dalla normativa di settore tempo per tempo vigente in merito all'individuazione del TEG, che era stato appunto calcolato sulla base delle suddette direttive della Banca d'Italia e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il periodo di riferimento.

2.1. Il motivo di appello è infondato.

La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione sez. 6-1 n. 3025 del 1°.02.2022) è consolidata nell'affermare: **(i)** che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo; sin dalla sentenza n. 8806 del 5.04.2017 (in senso conforme Cassazione n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio); la Cassazione ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p. - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a



qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia; **(ii)** che quindi non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi; in proposito, recentemente, la Corte (sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare; pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli; **(iii)** che in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (vedi Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020); in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (vedi anche Cassazione sez. 6-1 n. 37058 del 26.11.2021: - *che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale*



*natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo; - che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia; - che ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d'Italia non avesse inserito i costi assicurativi; che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inclusa - si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare; che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata); che, d'altra parte, erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato l'omogeneità dei termini di comparazione; - che, in proposito, questa Corte, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, nel ribadire l'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002, difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal D.M. 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto,*



*comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3.iii)"; che, data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.*

Il primo motivo di appello è dunque manifestamente infondato.

3. Con il **secondo motivo di appello**, Pitagora spa censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto i finanziamenti gratuiti invece di escludere la debenza dei soli interessi oggetto della clausola nulla.

Sotto un primo aspetto richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 24992/2020 secondo cui, nulla la clausola relativa agli interessi di mora, resta valida quella attinente agli interessi convenzionali e agli altri costi; assume quindi che dovrebbero essere ripetibili soltanto gli interessi e non gli altri costi.

Sotto un secondo profilo, deduce che comunque la condanna alla restituzione dovrebbe riguardare soltanto la differenza tra gli interessi pattuiti e quelli non maturati e già rimborsati in sede di estinzione anticipata.

3.1. Il motivo di appello è infondato.

3.1.1. Sotto il primo profilo, come osservato dal Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. consegue che, laddove la soglia usura sia superata dalla pattuizione di interessi, commissioni e costi del credito (che complessivamente considerati esorbitano da detta soglia), sono nulle le relative clausole e non dovuti detti interessi, commissioni e costi.

Non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di interessi di mora e interessi convenzionali. È noto che la Corte di Cassazione (SSUU n. 19597 del 18.09.2020) ha affermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori; che la loro mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1,



della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali e che dall'accertamento dell'usura discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. Pertanto, la ragione per la quale la nullità della pattuizione degli interessi di mora non si estende agli interessi convenzionali sta nella constatazione che solo la prima contrasta con la disciplina antiusura mentre la seconda no.

La fattispecie, dunque, è ben diversa da quella in esame, nella quale invece è la pattuizione del complesso degli interessi, commissioni e spese che supera il tasso soglia, che è dunque nulla e che va pertanto espunta, trasformando il finanziamento da oneroso a gratuito.

3.1.2. Il secondo profilo di censura è infondato in fatto: dalla tabella riportata a pag. 9 della perizia di parte risulta che dall'importo totale oggetto del credito di ripetizione (euro 11.703,00 per interessi, commissioni e costi di assicurazione) è già stata detratta la somma di euro 2.438,64 per "spese restituite" che sicuramente fa riferimento agli importi detratti in seguito alla estinzione anticipata, atteso che è presente soltanto quanto al finanziamento estinto anticipatamente e non per l'altro che è giunto a naturale scadenza.

Anche il secondo motivo di appello è pertanto infondato.

### **Spese del grado.**

Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante in base al principio di soccombenza.

Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (euro 17.429,04), della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti, dello svolgimento di udienza ex art. 351 c.p.c. sulla richiesta di sospensiva formulata dall'appellante (con conseguente liquidazione per le fasi di studio e introduttiva di un compenso nella misura massima e del riconoscimento del compenso per la fase di trattazione in relazione appunto all'udienza ex art. 351 c.p.c.), dell'assenza di nota spese dell'appellata, le stesse si liquidano in complessivi **euro 6.837,00** di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.382,00 per la fase introduttiva, euro



1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisoria.

Il difensore di parte appellata nella comparsa conclusionale ha dato atto di rinunciare alla richiesta distrazione delle spese, *atteso che la domanda, come indicata nelle conclusioni già rassegnata è un refuso.* (pag. 12 conclusionale).

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. 990/21 R.G. promossa da Pitagora spa nei confronti di Conserf srl in qualità di rappresentante sostanziale di [REDACTED], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

- 1) Respinge l'appello proposto da Pitagora spa avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 20.07.2021 del Tribunale di Torino nel giudizio n. 7638/21 rep. n. 7986/21;
- 2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 6.837,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
- 3) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 17/02/2023

Il Consigliere estensore  
dott. Roberta Bonaudi

Il Presidente  
dott. Emanuela Germano Cortese

